

**COMUNE DI
CARBONARA SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**R E G O L A M E N T O
IN MATERIA DI
VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

**Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. ___ del ___/___/2025**

Carbonara Scrivia, gennaio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Arch. Fabrizio FURIA	IL SINDACO Geom. Flaviano GNUDI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa Stefania SASSO
---	---	---

Sommario

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART.3 FINALITA' DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA	3
ART.4 PRINCIPI	3
ART.5 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA	4
ART.6 INFORMATIVA	4
ART. 7 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	5
ART.8 MISURE DI SICUREZZA	5
ART.9 TITOLARE, DELEGATO INTERNO, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI TRAMITE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	5
ART.10 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	6
ART. 11 TUTELA DEI LAVORATORI	7
ART. 12 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE	7
ART. 13 DIRITTI DELL'INTERESSATO	7
ART. 14 INOSSERVANZE E SANZIONI	8
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI	8
ALLEGATO N. 1	9

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati effettuato con sistemi di videosorveglianza installati sul territorio comunale e di proprietà dell'Ente.

ART.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il trattamento dei dati acquisiti in conseguenza dell'installazione di sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto dei principi contenuti nella seguente normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);
- Linee Guida Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196".

ART.3 FINALITA' DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'attività di videosorveglianza nelle aree pubbliche comunali è possibile esclusivamente nell'ambito delle seguenti finalità istituzionali:

- a) Monitorare il territorio comunale, le strade di accesso e percorrenza, le aree pubbliche, gli edifici pubblici
- b) Contribuire alla sicurezza e tutela, nei limitati casi previsti dall'art.12 del presente Regolamento, delle persone e/o cose presenti sul territorio comunale;
- c) garantire la tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale, rispetto al verificarsi di comportamenti penalmente rilevanti;
- d) garantire la sicurezza di impianti, strumenti, apparecchiature, sistemi e quant'altro previsto per assicurare il corretto funzionamento delle strutture e delle attrezzature di proprietà comunale, senza soluzione di continuità, nell'interesse della collettività.

ART.4 PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è svolta dal Comune nel rispetto dei seguenti principi:

- liceità del trattamento, ai sensi dell'art. 6. 1 lett. d), e), f) GDPR in relazione al successivo art.9.2 lett.b), c), f), del GDPR stesso
- minimizzazione dei dati riguardo alla scelta della dislocazione delle telecamere, e delle modalità di ripresa
- proporzionalità tra mezzi impiegati e finalità perseguite, attraverso il ricorso a sistemi di videosorveglianza posizionati esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e controllo
- pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite
- tutela della dignità delle persone

I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate all'art.3, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, fatte salve eventuali esigenze di polizia e di giustizia.

ART.5 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

La videosorveglianza effettuata si distingue in:

- videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggio con sola visione delle immagini, o videocontrollo)
- videosorveglianza con registrazione di immagini

Al fine di rispettare i principi di cui all'art.4, l'attività di videosorveglianza avviene utilizzando telecamere posizionate in modo ben visibile e con angolo di ripresa circoscritto agli spazi sui quali viene effettuata l'attività di controllo, registrando le sole immagini indispensabili al raggiungimento delle finalità perseguite. È escluso il posizionamento di telecamere in punti che possano in qualunque modo essere di pregiudizio per la libertà e la dignità degli interessati.

Le apparecchiature utilizzate dovranno consentire inquadrature dettagliate o ingrandimenti o digitalizzazione delle immagini riprese, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui all'art.3.

ART.6 INFORMATIVA

Gli interessati sono informati della presenza di sistemi di videosorveglianza, tramite apposita segnaletica intuitiva e chiaramente leggibile, conforme al Modello contenuto nelle Linee guida 3/2019 EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video ed allegato al presente Regolamento.

La segnaletica deve essere posizionata in modo visibile all'ingresso delle aree videosorvegliate ed in prossimità di ciascuna telecamera installata.

L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati sul proprio sito Internet l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi previsti dall'art.13 del GDPR 679/2016 (Allegato 1).

ART. 7 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Le immagini registrate sono conservate per un periodo massimo di 72 ore (settantadue), eccezionalmente prorogabile di 48 ore nella sola ipotesi di festività o chiusura degli uffici, decorso il quale verranno automaticamente e definitivamente cancellate, attraverso sovrascrittura sul supporto di acquisizione.

I tempi di conservazione così stabiliti possono essere prolungati solo su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

ART.8 MISURE DI SICUREZZA

Tutte le immagini registrate verranno conservate su supporti hardware riposti in luogo sicuro accessibile esclusivamente al Titolare del trattamento dei dati ed ai soggetti autorizzati dell'operatore economico incaricato dell'apposito servizio, con credenziali di accesso individuabili e tracciabili, per esigenze di manutenzione del sistema, ovvero per l'estrazione di dati ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art.13, ovvero ancora per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

È in ogni caso vietato inviare i filmati videoregistrati, tramite file zippato (win rar – win zip o altro) o come allegato a messaggi di posta elettronica, WhatsApp o altri sistemi di messaggistica.

I monitor degli impianti di videosorveglianza, ivi compresi quelli limitati al videocontrollo, devono essere collocati in locali o spazi accessibili al solo personale autorizzato.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

ART.9 TITOLARE, DELEGATO INTERNO, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI TRAMITE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza è il Comune di Carbonara Scrivia, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

Ai sensi dell'art.2-quaterdecies del Codice privacy, il Titolare può individuare altro soggetto tra i dipendenti comunali quale "Delegato interno al trattamento", con compiti di presidio e di governo di tutte le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione,

Il Responsabile del Servizio Tecnico è individuato quale "Delegato interno al trattamento", limitatamente ai compiti di manutenzione degli apparati di videosorveglianza.

Il Titolare, od il Delegato interno eventualmente individuato, dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avrà il compito di individuare per iscritto i "Soggetti autorizzati al trattamento", chiamati a svolgere operazioni di trattamento, secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal delegato stesso, ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Il Titolare, od il Delegato interno eventualmente individuato, custodisce gli elenchi aggiornati delle aree videosorvegliate contenenti le seguenti informazioni:

- indirizzo
- ubicazione della telecamera
- zona di ripresa e finalità
- presenza di registrazione o rilevazione
- caratteristiche tecniche del sistema (dati del fornitore, marca e modello delle telecamere, certificati/garanzie di conformità ...)

Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante Privacy e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione.

Il Titolare, od il Delegato interno eventualmente individuato interno, deve altresì:

- garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso e che l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e non possa essere convogliata in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, quale Responsabile esterno del trattamento;
- coordinare le attività di manutenzione del sistema;
- garantire le tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini definite secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento;
- garantire la sospensione della sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento. Il Titolare, od il Delegato interno eventualmente individuato, è tenuto a rapportarsi con il DPO dell'Ente e ad informare prontamente di tutte le questioni rilevanti in materia di trattamento dei dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza.

Nel caso di interventi di manutenzione, sostituzione, aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetto terzo, questo verrà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art.28 del GDPR e riceverà copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

L'accesso alle immagini sarà comunque consentito solo se indispensabile per effettuare verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti autorizzati al trattamento ed abilitati alla visione delle immagini.

ART.10 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione dei sistemi di videosorveglianza è effettuata tramite ditte esterne, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziata e disponibili, e previa acquisizione del parere favorevole del DPO dell'Ente, cui compete altresì valutare la necessità di una preventiva valutazione d'impatto (DPIA), ai sensi dell'art.35 del GDPR se il trattamento presenti un rischio elevato per gli interessati, quando preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento.

Ulteriori operazioni, quali lo spostamento dell'angolo visuale, la modificazione dello zoom delle telecamere possono essere effettuate solo dagli autorizzati al trattamento, supportati ove necessario da personale tecnico.

Gli interventi di modifica, quali ad esempio lo spostamento dell'angolo di visuale e la modifica dello zoom, sulle telecamere preposte al controllo di aree nelle quali vi è abituale frequenza di persone, verranno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

ART. 11 TUTELA DEI LAVORATORI

Nel rispetto della normativa che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza avviene esclusivamente per le finalità di cui all'art.3, ed in particolar modo a tutela della sicurezza dei luoghi e del patrimonio comunale, con esclusione quindi di qualsivoglia finalità di controllo preordinato sulle persone che svolgano attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.

Qualora l'installazione dei sistemi per le finalità indicate all'art. 3, venga effettuata in aree nelle quali i lavoratori svolgono anche occasionalmente la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, la ripresa dei lavoratori deve avvenire in via incidentale e con criteri di occasionalità.

Qualora, per esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro, fosse richiesta l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai quali possa derivare anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, si procederà previo accordo con le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 12 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE

L'installazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambito di luoghi di cui sopra deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, in attuazione di quanto prescritto dal Provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010.

ART. 13 DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione alle immagini registrate tramite sistemi di videosorveglianza, ciascun interessato identificabile può esercitare nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dal GDPR n.679/2016:

- diritto di accesso (art.15 GDPR), previa modifica delle immagini registrate tramite mascheramento o crittografia, a protezione dei diritti e delle libertà di altri soggetti che compaiono nella registrazione. Al fine di agevolare l'evasione della richiesta, l'interessato è tenuto a specificare data e arco temporale massimo di 60 minuti di ingresso nella zona videosorvegliata. I dati sono estratti a cura del responsabile esterno del trattamento dei dati, previa autorizzazione del Titolare del Trattamento ovvero per richiesta dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, mediante duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto; la visione e l'estrazione delle rilevazioni è

gratuita per l'interessato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del GDPR, in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate, potrà essere addebitato un contributo spese preventivamente comunicato all'interessato, ovvero rifiutarsi di dare seguito alla richiesta stessa;

- diritto alla cancellazione (art.17 GDPR), se il Titolare continua a conservare i dati raccolti, oltre il termine di cui all'art.7 e non sia applicabile alcuna delle eccezioni elencate all'art. 17, paragrafo 3, del GDPR;
- diritto di opposizione (art.21 GDPR), in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, a meno che il Titolare possa dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti e sugli interessi dell'interessato. L'interessato può esercitare i propri diritti, tramite richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare ovvero al DPO comunale nominato ai sensi dell'art.37 del GDPR. Il Titolare è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di richiesta di accesso alle immagini, il responsabile esterno del trattamento dei dati provvede, su richiesta del Titolare del Trattamento, a bloccare la sovrascrittura delle immagini, conservandole per la successiva valutazione.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

I dati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per fini istituzionali, previo rilascio di richiesta scritta.

I dati non sono accessibili a privati cittadini, ma qualora siano vittime di reati, le registrazioni, saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, ai sensi dell'art.77 del GDPR, nonché di agire in giudizio ai sensi dell'art.79 dello stesso GDPR.

ART. 14 INOSSERVANZE E SANZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare nei confronti del personale dipendente, ferme le ulteriori fattispecie di responsabilità previste dalla vigente normativa in materia di privacy.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di privacy.

ALLEGATO N. 1

**INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
EX ARTT.13-14 REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 679/2016**

Gentile utente,

Il Comune di Carbonara Scrivia La informa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che presso le aree, i fabbricati e le strutture di propria pertinenza sono installati sistemi di videosorveglianza. La presente informativa integra le informazioni di primo livello fornite per mezzo della segnaletica esposta nei fabbricati, strutture e nelle aree di pertinenza dell'Ente ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza. Le telecamere in alcuni casi si limitano a rilevare le immagini in tempo reale (cd. videocontrollo), in altri procedono altresì alla loro registrazione, secondo quanto specificato nella segnaletica di cui sopra.

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati (DPO), delegati e responsabili esterni del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Carbonara Scrivia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in piazza Mons. Clelio Goggi 1 (15050) Carbonara Scrivia tel.0131/892122 PEC: protocollo@pec.comune.carbonarascrivia.al.it mail: info@comune.carbonarascrivia.al.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell'art.37 del GDPR sono i seguenti: mail _____ tel. _____. Il Responsabile del Servizio Tecnico comunale è stato nominato "Delegato interno al trattamento" con compiti di presidio e di governo di tutte le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza e alla gestione dei dati così raccolti.

La visione delle immagini riprese in tempo reale e di quelle registrate è consentita esclusivamente a personale interno individuato quale "Soggetto autorizzato al trattamento". Nel caso di interventi di manutenzione, sostituzione, aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetto terzo, questo verrà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art.28 del GDPR.

2. Finalità del trattamento

I trattamenti di dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vengono effettuati dal Comune di Carbonara Scrivia per le seguenti finalità:

- a) Monitorare il territorio comunale, le strade di accesso e percorrenza, le aree pubbliche, gli edifici pubblici
- b) Contribuire alla sicurezza e tutela, nei limitati casi previsti dall'art.12 del presente Regolamento, delle persone e/o cose presenti sul territorio comunale;

- c) garantire la tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale, rispetto al verificarsi di comportamenti penalmente rilevanti;
- d) garantire la sicurezza di impianti, strumenti, apparecchiature, sistemi e quant'altro previsto per assicurare il corretto funzionamento delle strutture e delle attrezzature di proprietà comunale, senza soluzione di continuità, nell'interesse della collettività.

3. Base giuridica

La base giuridica di riferimento per le finalità sopra indicate è costituita dall'art. 6. 1 lett. d), e), f) del GDPR in relazione al successivo art.9.2 lett.b), c), f), del GDPR stesso.

I trattamenti avvengono nel rispetto della seguente normativa:

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);
- Linee Guida Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196".

4. Categorie di Dati Personali e misure di sicurezza

La informiamo che i Suoi dati personali, costituiti dalle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza, qualora registrati, verranno conservati in luogo protetto ed accessibile esclusivamente a personale autorizzato, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

La protezione dei dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

5. Ambito di comunicazione dei dati (destinatari)

I Suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario, a soggetti espressamente previsti dalla normativa vigente; ulteriori comunicazioni potranno essere effettuate a soggetti che eseguano delle attività di trattamento per conto del Titolare, o con finalità e mezzi concordati e con cui siano stati stipulati specifici accordi (es.: Responsabili esterni del Trattamento, Contitolari o Titolari autonomi):

- alla compagnia assicurativa dell'Azienda per la tutela della stessa e dei suoi operatori, per l'ipotesi di responsabilità;
- ad altri soggetti pubblici o privati (che svolgono attività istituzionale per conto del Comune);
- ai Responsabili del Trattamento che eseguono attività di manutenzione sui sistemi di videosorveglianza;
- all'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge.

I dati personali acquisiti con i sistemi di videosorveglianza o di monitoraggio non verranno in alcun modo diffusi.

6. Periodo di Conservazione

Le immagini registrate sono conservate per un periodo massimo di 168 ore, eccezionalmente prorogabile a 48 ore nella sola ipotesi di festività o chiusura degli uffici, decorso il quale verranno automaticamente e definitivamente cancellate, attraverso sovrascrittura sul supporto di acquisizione.

I tempi di conservazione così stabiliti possono essere prolungati solo su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

7. Diritti dell'interessato

Ai sensi e nei limiti previsti dal GDPR, Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali:

- diritto di accesso (art.15 GDPR),
- diritto alla cancellazione (art.17 GDPR),
- diritto di opposizione (art.21 GDPR),

tramite richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare ovvero al DPO aziendale, utilizzando i dati di contatto riportati all'art.1 della presente Informativa.

Il Titolare è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati - mail: protocollo@gpdp.it PEC: protocollo@pec.gpdp.it come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto dall'art. 79 del GDPR.

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza pubblicato sul sito aziendale:

<https://www.comune.carbonarascriviascrl.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/regolamenti>